

STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO

*Dimensione Impresa*

CONSULENZA AZIENDALE  
TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO

Dott. ANDREA PALLA  
commercialista  
revisore contabile

Dott. FRANCESCO PIERINI  
revisore contabile  
consulente del lavoro

Dott. ANTONIO PIERINI  
commercialista  
revisore contabile  
consulente del lavoro

Dott. DANIELE PERONDI  
giurista d'impresa  
consulente del lavoro



## Circolare Informativa del 24 gennaio 2019

### Imposta di bollo sulle fatture elettroniche nel 2019

Le **nuove regole per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche** – introdotte con un provvedimento del Ministro dell'Economia e Finanze emanato a fine 2018 – apportano **semplificazioni** nel 2019 per ciò che riguarda le modalità di calcolo, ma vedono passare da annuale a trimestrale l'obbligo di pagamento dell'imposta.

Per le **fatture di importo superiore a 77,47 euro emesse senza esposizione dell'IVA** è dovuta l'imposta di bollo in misura fissa pari a 2,00 euro.

Sulle fatture cartacee l'imposta di bollo poteva essere assolta col contrassegno adesivo prestampato, oppure in maniera virtuale, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 15 del DPR 642/1972.

Dall' **1 gennaio 2019** sarà l'Agenzia delle Entrate a comunicare l'importo dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, che dovrà essere versata al termine di **ogni trimestre entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare** ( es. 1° trimestre: scadenza versamento 20 aprile).

Il Fisco sarà in grado di calcolare l'importo da pagare sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (**tutti i software hanno un flag o una spunta per inserirla**). L'Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consente agli interessati di pagare l'imposta di bollo:

- con addebito su conto corrente bancario o postale;

oppure

- **utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia stessa**

**Pertanto anche se viene emessa una fattura con operazioni assoggettate ad Iva, ma che contiene al suo interno somme non soggette ad Iva (esenti, fuori campo, esclusi ecc.) di importo complessivo superiore a € 77,47 DEVE ESSERE COMUNQUE APPOSTA LA MARCA DA BOLLO.**

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE OPERAZIONI SOGGETTE ED ESENTI DA IMPOSTA DI BOLLO:**

Ambito IVA	Operazioni	Fattispecie	Normativa IVA DPR 633/1972	> € 77,47
	<b>Imponibili</b>	Reverse charge	Art. 74 comma 7 e 8	esente da bollo
			Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e c)	esente da bollo
			Art. 74 comma 1	esente da bollo
	<b>Esenti</b>		Art. 10	marca da bollo
		Esportazioni	Art. 8 lett. a) e b)	esente da bollo
		Cessioni IntraUE	Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993	esente da bollo
	<b>Non imponibili</b>	Servizi Internazionali	Art. 9	marca da bollo
		Esportatori abituali	Art. 8 lett. c)	marca da bollo
		Esportazioni assimilate	Art. 8-bis	marca da bollo
	<b>Escluse</b>		Art. 15	marca da bollo
<b>Operazioni fuori campo IVA</b>			Art. 2, 3, 4, 5	marca da bollo
		Reg. minimi	DL 98/2011	marca da bollo
		Reg. forfettario	Legge stabilità 190/2014 e ss.	marca da bollo

\*L'importo relativo a servizi internazionali sono **esenti da bollo** qualora tali servizi siano diretti alla esportazione di merci con esclusione ai servizi relativi a beni in transito doganale, trasporti di persone, ecc. (RM 6/6/1978, n. 290586).

\*Sono **esenti da bollo** gli importi relativi all'imbarco di provviste e dotazioni di bordo in quanto inerenti alle esportazioni di merci.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

**Studio Dimensione Impresa**